

Preg.mi

- Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
 Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione
 e-mail PEC: cress@pec.minambiente.it

ca del responsabile del procedimento:

Dott. Giacomo Meschini
 e-mail: cress-5@minambiente.it
 c.a. Arch. Claudia Pieri
 e-mail pieri.claudia@minambiente.it

- Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
via.certificata@cert.regione.liguria.it
 c.a. Dott.ssa Cecilia Brescianini
cecilia.brescianini@regione.liguria.it
 c.a. Bruno Orsini
bruno.orsini@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal [ID: 5514] Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale. Procedimento di VIA nazionale.

Facendo seguito alla richiesta Protocollo nr: 73420 - del 21/09/2020 – MATTM – “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare [ID: 5514] Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale. Procedimento di VIA. Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione, e Responsabile del procedimento.” assunta in ARPAL al REGISTRO UFFICIALE.I.0025305.22-09-2020, ed alla richiesta di Regione Liguria pervenuta con nota protocollo n. PG/2020/309994 del 28.09.2020 assunta in ARPAL al REGISTRO UFFICIALE.I.0025939.28-09-2020, si trasmette quanto di seguito per gli aspetti ambientali indicati.

Nell'ambito degli interventi previsti dal PUC e dal PUO, la realizzazione del canale navigabile è soggetta a procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

L'opera si inquadra in un'ampia strategia della città di Genova per la riqualificazione dell'intero waterfront cittadino, avviata con la riapertura ai visitatori dell'area del Porto Antico e dell'Acquario, entrambi progettati dall'Architetto Renzo Piano. Il progetto in esame rientra nel Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al settore 2 del distretto di trasformazione n. 20 – Fiera – Kennedy – del vigente PUC. Rispetto al PUO questo ufficio si già espresso nell'ambito

Direzione Scientifica UO PST
 Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
 Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it; pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

MOD-CORR-02-AR rev09 del 03/12/18

della procedura di VAS e le osservazioni pertinenti alla presente procedura di VIA sono state riportate sul SIA dell'opera.

COMUNE DI GENOVA
WATERFRONT DI LEVANTE - REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE
PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE
Relazione Generale



Figura 1.4.5 - PFE "Canali ed opere pubbliche connesse": Planimetria generale di inquadramento progetto - Stralcio elaborato Ar-102



Figura 6.8.1 - Fotoinserimento del progetto dei canali navigabili e della sistemazione generale dell'area (indicativa) secondo le previsioni del PUD settore 20 "Fiera Kennedy".

Il progetto prevede la realizzazione di due Canali Navigabili tra loro collegati: Canale Principale ed il Canaletto, limitrofi al Padiglione B "Jean Nouvel" e destinati a darsena per imbarcazioni medio/piccole.

E' prevista una durata attività per esecuzione dell'opera pari a 156 giorni, vedi paragrafo "3.2.5.4. Durata del cantiere".

RAGIONEVOLI ALTERNATIVE

Le descrizioni delle ALTERNATIVE presentate sul SIA, si riferiscono esclusivamente ad un confronto nel tempo dell'evoluzione di progetto: il Progetto definitivo dei Canali navigabili risulta il frutto della mediazione tra i soggetti che hanno partecipato alla definizione del progetto nel suo insieme.

Nessuna valutazione è fornita sotto il profilo dell'impatto ambientale, poichè i progettisti ritengono l'impatto ambientale limitato alle fasi di cantierizzazione dell'opera.

INTERAZIONE OPERA-AMBIENTE

Nessuna valutazione è riportata circa la vulnerabilità dell'opera ai cambiamenti climatici.

Si ritiene opportuno integrare questa tematica sul SIA e, se l'analisi conduce alla definizione di misure di adattamento, si ritiene opportuno introdurre nel PMA le azioni di monitoraggio per verificare l'efficacia di tali misure in un orizzonte temporale congruo all'opera (LG SNPA | 28 2020).

II PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Il PMA non è stato proposto, ma è presente sul SIA la traccia per la sua redazione con i contenuti al paragrafo 5. **INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO** .

Si ritiene opportuno indicare l'adeguamento nella stesura del PMA con l'inserimento di tutte le attività da programmare e da documentare finalizzate a verificare i potenziali impatti ambientali al fine di ridurre l'entità per ciascuna tematica.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it; pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

MOD-CORR-02-AR rev09 del 03/12/18

TEMATICHE AMBIENTALI

Per le sole tematiche prese in esame si è ritenuto opportuno fornire alcune osservazioni e formulare proposte di prescrizioni per specifici contenuti tecnici.

Suolo e sottosuolo e Piano di utilizzo delle terre e rocce

Dal confronto dello Studio di Impatto Ambientale e del Piano Gestione Materie ("Piano Gestione Materie-D-Sp_05_Piano_di_gestione_delle_materie_Canali"), si evidenzia la presenza di contraddizioni per la gestione dei materiali relativamente ai quantitativi dei materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera.

E' stato predisposto il parere, sul file "ARPAL.PROT INTERNO.R.0001097.13-11-2020", elaborato dal competente Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico, U.O. Controlli e Pareri Ambientali, Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani, a cui si rimanda integralmente per il dettaglio. In breve, le terre e rocce prodotte saranno gestite come rifiuti e avviati a smaltimento, pare però opportuno richiamare le disposizioni generali della Parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e valutare l'applicabilità di una gestione maggiormente coerente con la gerarchia dei rifiuti ed eventualmente l'applicabilità del DRP 120/2017. Inoltre, si segnala che nella documentazione non vengono indicati e descritti i siti di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

Acustica

Nel parere allegato, vedi file "ARPAL.PROT INTERNO.R.0001097.13-11-2020", elaborato dal competente Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico, si riferisce la necessità di realizzare un monitoraggio acustico, finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti in deroga per l'attività del cantiere, che sarà regolata da specifica autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Genova, da prevedere nella redazione del PMA insieme ad ulteriori indicazioni in relazione al rumore ambientale.

Si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing Marco Barbieri)

Allegati: ARPAL.PROT INTERNO.R.0001097.13-11-2020

Estensore Provvedimento: Maria Montalbano con il contributo

del Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico, U.O. Controlli e pareri ambientali, Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani (M. Antola, F. Debarbieri, S. Recagno, F. Stangotto)

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it; pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

MOD-CORR-02-AR rev09 del 03/12/18

ARPAL
Direzione Scientifica

OGGETTO (ID: 5514) Porto di Genova - Waterfront di Levante: canaletto e canale principale.
: Procedimento di VIA Nazionale. Proponente: Comune di Genova. Contributo istruttorio.

In riferimento alla nota n. PG12020/309994 del 28/09/2020 acquisita da ARPAL con prot. n. 25939 del 28/09/2020, con la quale Regione Liguria ha richiesto all'Agenzia contributi in merito alla procedura in oggetto, lo scrivente Dipartimento ha esaminato la seguente documentazione: "Relazione Generale sullo Studio di Impatto Ambientale - WLCN_SIA_R01_Relazione_Generale", "Studio di Impatto Ambientale - WLCN_SIA_R02" e "Piano Gestione Materie - D-Sp_05_Piano_di_gestione_delle_materie_Canali)".

Nel seguito si riportano le considerazioni in merito all'inquinamento acustico ed alla gestione delle terre e rocce prodotte dall'intervento in oggetto, che consiste nella realizzazione di nuovi canali artificiali nell'ambito della riqualifica dell'area del Waterfront di Levante.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico, da quanto si evince dal documento, la fase di esercizio dell'opera (caratterizzata da attività di ormeggio e spostamento imbarcazioni) non sembra rappresentare una sorgente sonora critica.

La fase di cantiere prevede, oltre la demolizione, la realizzazione di pali e micropali, con l'utilizzo di mezzi di cantiere. Il cantiere opererà in orario diurno e avrà una durata stimabile in 8 mesi circa. All'interno dello studio si dichiara che le attività di cantiere non risultano impattanti sul clima acustico dell'area. Pertanto, non si prevede l'installazione di barriere acustiche. Per quanto esposto, dato che l'attività del cantiere sarà regolata da specifica autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Genova, che prevedrà limiti acustici da rispettare in prossimità dei ricettori più esposti, si ritiene necessaria la realizzazione di un monitoraggio acustico, finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti in deroga.

A tale fine dovrà essere redatto un piano contenente:

- la definizione di soglie di allarme, di entità prossima ai valori limite, utili per provvedere tempestivamente a eliminare l'insorgere di eventuali problemi;
- un piano di gestione degli esposti che dovessero pervenire;
- l'individuazione dei possibili interventi mitigativi a fronte dell'insorgenza di situazioni critiche;
- un piano di gestione delle emergenze.

I punti di cui sopra dovranno essere delineati nell'ambito di una prima stesura del PMA e dettagliati in fase di progettazione esecutiva.

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico

Via Bombrini, 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax: +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



Relativamente ai quantitativi di terre e rocce da scavo che si prevede di produrre dalla realizzazione delle suddette opere si fa presente che al punto 3.2.5.2 “Bilancio delle materie” dello Studio di Impatto Ambientale è riportato un quantitativo pari a 76.763 m³ in cumulo mentre nel Piano di Gestione Materie è riportato un quantitativo in cumulo pari a 83.160 m³ (corrispondenti a 63.969 m³ in banco): si chiede pertanto di uniformare i suddetti documenti in relazione agli aspetti relativi ai quantitativi dei materiali da scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera.

In entrambi i documenti è riportato che la totalità delle terre e rocce prodotte saranno gestite come rifiuti e avviati a smaltimento, classificandole con il codice CER170504 “terre e rocce da scavo non pericolose”.

Come dichiarato nei documenti, la decisione di gestire tutto il materiale escavato come rifiuto deriva dal fatto che il rilevato portuale è costituito da materiale di riporto con presenza di materiali di origine antropica frammentati al terreno e dal fatto che i terreni di riporto hanno mostrato superi dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 della Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs 152/06 durante le indagini di caratterizzazione eseguite dal comune di Genova nel periodo 2016-2020.

Inoltre, nell'ambito della progettazione definitiva sono state effettuate delle indagini ambientali integrative nei mesi di maggio-giugno 2020 ed i risultati relativi al campione di terre prelevato dal sondaggio S30 (campione profondo) e nel sondaggio CDS4 (profondità 1-2 m) hanno evidenziato il superamento per il parametro “Mercurio” dei limiti di cui alla colonna B, tabella 1 allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Sulla base dell'impostazione di cui sopra viene quindi indicato che i due siti individuati a ricevere tali rifiuti risultano essere la Società AMIU (presso la discarica Monte scarpino in comune di Genova) e l'Impianto Costa Green Srl in comune di Montoggio. Come ulteriore opzione, si indica l'Impresa Bagnasco Edoardo srl, relativamente all'impianto di Carcare (SV).

Si fa presente che questi due ultimi siti (Costa Green Srl di Montoggio e Impresa Bagnasco Edoardo Srl, impianto di Carcare) sono impianti di recupero rifiuti autorizzati rispettivamente in procedura semplificata ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs 152/2006 (iscrizione n. 524) ed in procedura ordinaria ex art. 208 e che pertanto le terre e rocce avviate eventualmente a tali siti dovranno rispettare le disposizioni di cui al DM 05/02/98, tra cui la conformità al test di cessione.

Pare però opportuno richiamare che le disposizioni generali della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, indicano come migliore opzione ambientale quella della prevenzione nella produzione dei rifiuti che, nel caso specifico, considerati anche i quantitativi di materiali in gioco, porterebbe a prediligere la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti piuttosto che come rifiuti, fermo restando il rispetto dei requisiti di qualità ambientale del materiale. In subordine, se i requisiti di qualità ambientale per la gestione come sottoprodotti non fossero rispettati (anche solo di una parte del materiale scavato), sarebbe opportuno prediligere il recupero allo smaltimento in discarica.

Al fine di valutare l'applicabilità di una gestione maggiormente coerente con la gerarchia

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico

Via Bombrini, 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax: +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



dei rifiuti prevista dal D.lgs. 152/06, si propone pertanto di integrare, con un numero adeguato di campioni, le analisi svolte in fase di progettazione, sia per la corretta classificazione delle terre e rocce da gestire come rifiuti, sia per la verifica del rispetto o meno dei requisiti di qualità ambientale in conformità al DPR 120/2017, in modo da riconsiderare la possibilità di qualificare parte delle terre e rocce prodotte come sottoprodotti.

In merito alle caratteristiche dell'area oggetto di intervento bisognerà quindi valutare la quantità dei materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale (che non può superare la quantità massima del 20% in peso) secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017 e occorrerà sottoporre le matrici materiali di riporto al test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5/02/1998, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, Titolo 5 Parte IV del D.lgs 152/2006).

Infine occorrerà valutare in relazione al procedimento di bonifica, ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 di cui Piano di Caratterizzazione approvato dalla Conferenza di Servizi con Determinazione Dirigenziale N. 2020-151.0.0.-20 del 19 marzo, la necessità di seguire la procedura di cui all'art. 12 del DPR 120/2017.

In caso di conformità dei requisiti ambientali per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto, il Piano di Utilizzo, presentato ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 5, deve essere trasmesso dal proponente all'Autorità competente e all'ARPA prima della conclusione del procedimento di VIA.

Si ricorda altresì che la normativa di riferimento per la classificazione dei rifiuti è l'allegato D Parte IV D.lgs 152/06, applicando le disposizioni in esso indicate. Al fine di stabilire se i rifiuti potranno essere destinati ad un impianto di recupero o smaltimento dovrà essere eseguito il test di cessione rispettivamente ai sensi del DM 05/02/98 e ss.mm.ii. o del DM 27/09/2010.

Infine si segnala che nella documentazione trasmessa non vengono indicati e descritti i siti di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, compresi i cumuli di detriti da demolizione e di terre e rocce da scavo da sottoporre ad analisi di classificazione, pertanto si richiede una delucidazione in merito e si ricorda che per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (EER 170504) la normativa di riferimento per il deposito temporaneo risulta essere l'Art. 23 del DPR 120/2017 mentre per tutte le altre tipologie rimane l'Art. 185 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore del Dipartimento Attività
Produttive e Rischio Tecnologico**
(Dott. Ing. Riccardo Sartori)

Estensori: M. Antola, F. Debarbieri, S. Recagno, F. Stangotto

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico

Via Bombrini, 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax: +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico

Via Bombrini, 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax: +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
BS OHSAS 18001